Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 4 febbraio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, *Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(7072)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 gennaio 1974, n. 4.

Sussidio integrativo dello Stato in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, il sussidio corrisposto ai beneficiari previsti dalla legge 3 giugno 1971, n. 404, è integrato a carico dello Stato, nella misura di lire 1.000 giornaliere.

Per i soli infermi ricoverati la misura del sussidio è elevata di lire 2.000 giornaliere.

Art. 2.

Nelle regioni a statuto ordinario l'integrazione del sussidio indicata nell'articolo precedente è corrisposta agli aventi diritto, dalle regioni medesime, con rimborso dei relativi importi da parte dello Stato.

Art. 3.

Nelle certificazioni, comunicazioni, carteggi, relazioni ed ogni altro atto, redatti per qualsiasi uso dagli uffici dello Stato, enti ed istituti pubblici, è fatto divieto di usare il termine lebbra, lebbroso, lebbrosario e qualsiasi altro che dalla parola lebbra derivi.

Tali termini dovranno essere sostituiti da « morbo di Hansen », hanseniano, colonia o istituto hanseniano o qualsiasi altro che derivi dal nome di Hansen.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1973 e 1974 in lire 458 milioni, si fa fronte quanto a lire 390 milioni mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni, e quanto a lire 136 milioni mediante riduzione di lire 47 milioni, 10 milioni, 5 milioni, 6 milioni, rispettivamente dai capitoli 1130, 1210, 1211, 1228 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1973, e mediante riduzione di lire 50 milioni, 10 milioni, 5 milioni, e 3 milioni rispettivamente dai capitoli 1130, 1210, 1211 e 1228 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per lo anno 1974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1974

LEONE

RUMOR — GUI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Colli Berici » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Colli Berici » corredata del parere del comitato regionale dell'agricoltura delle Venezie;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Colli Berici » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 novembre 1972, n. 287;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Colli Berici » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1973.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1973, con la denominazione di origine controllata « Colli Berici » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Colli Berici ».

Le uve provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi non possono concorrere alla produzione dei vini « Colli Berici » per cui devono essere raccolte e vinificate separatamente.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Colli Berici » Cabernet in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai commi precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata » a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Colli Berici » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1973

LEONE

FERRARI-AGGRADI — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1973
Registro n. 28 *Agricoltura, foglio n.* 287

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI « COLLI BERICI »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colli Berici » è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Colli Berici », da indicarsi in etichetta, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Garganega o Garganego;
Tocai bianco;
Sauvignon;
Pinot bianco;
Merlot;
Tocai rosso;
Cabernet,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

Nella preparazione dei vini « Colli Berici »:

Garganega o Garganego, possono concorrere le uve del vitigno Trebbiano di Soave (Trebbiano nostrano) presente nei vigneti fino ad un massimo del 10 % del totale delle viti esistenti;

Tocai bianco e Sauvignon, possono concorrere le uve del vitigno Garganega, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 % del totale delle viti esistenti;

Pinot bianco, possono concorrere le uve del vitigno Pinot grigio, presente nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti esistenti;

Tocai rosso, possono concorrere le uve del vitigno Garganega, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 % del totale delle viti esistenti;

Cabernet, possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve di vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini « Colli Berici » devono essere prodotte nella zona che comprende tutto il territorio dei seguenti comuni: Albettone, Alonte, Altavilla, Arcugnano, Barbarano Vicentino, Brendola, Castegnero, Grancona, Mossano, Nanto, Orgiano, S. Germano dei Berici, Sovizzo, Villaga, Zovencedo ed in parte nel territorio dei comuni di: Asigliano, Campiglia dei Berici, Creazzo, Longàre, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Sarego, Sossano, Vicenza.

Tale zona è così delimitata:

da Piazzale Fraccon (Porta Monte) nella città di Vicenza, segue verso sud la strada statale della Riviera n. 247 fino al centro abitato di Longàre dove poco dopo del km. 10 gira verso nord-est, segue la strada per Montegalda e Torri di Quartesolo, oltrepassa sul ponte nuovo il fiume Bacchiglione e poco prima della località Secula, gira verso nord-ovest e corre lungo la strada Scodegarda fino a raggiungere il confine tra Longàre e Torri di Quartesolo che segue con percorso sinuoso verso est. Continua poi seguendo il confine comunale tra Grumolo delle Abbadesse e Longàre fino all'incontro di questo con la strada campestre posta sul prolungamento della strada comunale dal Capitello (quota 26) a Colzè. Segue detta strada, raggiunge località Capitello. Da qui con direzione sud-est corre lungo la strada comunale che tocca Cà Tognoni, Cà Gemo, attraversa la ferrovia e giunge alle Case Miotto. Corre lungo la strada secondaria di Cà Bianca, fino ad innestarsi sulla strada provinciale Montegalda-Grisignano di Zocco a quota 25. Segue detta strada verso Montegalda fino al punto di incontro con la strada di Contrada Ponzamiglio che segue verso est fino al confine con la provincia di Padova. Segue in direzione sud fino ad incontrare la strada provinciale Montegalda-Veggiano, in direzione ovest prosegue lungo quest'ultima fino a Montegalda. Da Montegalda corre lungo la provinciale da Montegalda a Montegaldella ripassando il fiume Bacchiglione. Da Montegaldella segue la strada provinciale per Cervarese Santa Croce fino ad incrociare il confine provinciale con Padova in località Cà Cucca.

Segue, verso sud-ovest, il confine provinciale, toccando le località Cucca, Monticello, Ponte bianco, Cà Folletto e proseguendo per lo scolo Bandezza, incontra la strada interprovinciale Berico-Euganea in prossimità di Lovolo Pado-

vano. Segue tale strada verso ovest e dopo breve tratto a Cà Bassa in Lovolo Vicentino gira verso sud seguendo la comunale che passa a valle di Villa Helman, la supera fino ad incrociare la strada che costeggiando lo scolo Condotto raggiunge il ponticello sulla Fossa Molina; lungo questo percorso prima e seguendo poi verso est la Fossa Molina raggiunge il confine provinciale con Padova. Segue quindi il confine di Padova verso sud fino al punto di incontro con il canale Bisatto che risale in riva sinistra fino in prossimità di Cà Schioppa dove attraversa il corso d'acqua in direzione sud-ovest, segue la strada comunale da Cà Schioppa a Cà Torre, incontra il confine comunale tra Albettone e Agugliaro, lo segue verso nord-ovest raggiungendo la statale n. 247 che segue verso sud-est fino a Calliana. Da Calliana prosegue verso ovest per la strada che raggiunge prima Pizza Vecchia e poi, verso sud, Campiglia dei Berici; prima del centro urbano piega, in direzione ovest, per la strada di Colloredo che raggiunge.

Di qui prosegue verso ovest lungo la strada comunale per la località Ceresara e Case Ponte Papolo sullo scolo Gordòn.

Risale quindi detto scolo fino a raggiungere il confine comunale di Orgiano che discende, verso sud, fino ad incontrare quello tra Asigliano e Poiana Maggiore che segue fino alla strada Cagnano-Asigliano in prossimità della località « Conche ».

Segue verso ovest della strada e dopo aver superato le località Sabbioni, La Boaria, Scuole, raggiunge il confine provinciale di Verona che segue verso nord fino all'abitato di Spessa.

Da Spessa risale verso nord lungo il confine comunale tra Alonte e Lonigo fino al punto in cui, nelle vicinanze della località Stamberga, incrocia la strada provinciale per Lonigo e lungo la medesima raggiunge Lonigo che attraversa passando davanti all'Ospedale, fino al bivio della strada per Montebello e la strada statale n. 500 per Alte segue quindi la strada provinciale per Montebello, attraversa il ponte sul Guà e segue detta strada passando per le località Crosara, Sant'Antonio, Cà dal Masi, Monticello di Fara, Santa Giustina, Cà Quinta fino ad incrociare il confine comunale tra Montebello e Sarego che segue in direzione nord-est fino a raggiungere il fiume Guà risalendolo in riva sinistra fino alla confluenza con il rio Poscola.

Risale quindi il rio Poscola fino al ponte sullo stesso della strada tra Montecchio Maggiore e Montorso e segue in direzione nord-est tale strada fino all'incrocio con la statale n. 246 per Valdagno e Recoaro.

Segue verso nord la statale n. 246 fino ad incontrare il confine comunale tra Montecchio Maggiore e Trissimo. Segue quindi sempre verso nord tale confine e poi verso est quello settentrionale di Montecchio Maggiore fino ad incontrare il confine comunale di Sovizzo (quota 45) che segue in direzione nord-est sino ad incontrare il T. Valdiezza, da dove, prima verso nord e poi direzione est segue, il confine settentrionale del comune di Monteviale fino ad incrociare la strada per Costabissara in località Case Costa.

Segue tale strada fino alla località Cà Settecamini, da dove, in direzione ovest, prosegue per quella che conduce alla Fornace. Da la Fornace segue in direzione sud-est la strada che porta a V.la Zieri Dal Verme, fino a raggiungere il confine comunale tra Creazzo e Monteviale (quota 38).

Segue quindi detto confine verso sud fino all'osteria da Pendi e raggiunge San Marco di Creazzo seguendo la strada comunale.

Da San Marco, verso ovest, prosegue per la strada comunale pedemontana per Sovizzo fino al bivio per la località Spino. Dal bivio gira verso sud-ovest, raggiunge il ponte sul fiume Retrone per seguire poi il corso d'acqua verso valle in riva destra fino ad incontrare la strada statale n. 11 Vicenza-Verona, ad Olmo.

Supera detta statale e seguendo, verso sud, l'argine destro del nuovo alveo del fiume Retrone, raggiunge il ponte della Colombaretta e quindi la strada comunale pedemontana che segue verso est fino alla comunale di Sant'Agostino, in località Crosara.

Segue detta strada verso nord fino all'incontro con il confine comunale tra Vicenza e Arcugnano, prosegue lungo tale confine verso est fino all'imbocco occidentale della prima galleria autostradale. Da qui segue una linea retta ideale tra l'imbocco della galleria e Villa Bonin, direzione nord-est, fino ad intersecare, prosegue la strada comunale di Gogna, quindi per la strada di Gogna verso Vicenza, raggiunge via A. Fusinato la percorre verso est ed attraverso via Risorgimento Nazionale perviene a piazzale Fraccon (Porta Monte) da dove il limite ha avuto inizio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati in terreni di piano o fondovalle che siano di natura torbosa o silicea od eccessivamente freschi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteriche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare per i vini: Tocai bianco, Sauvignon, Pinot bianco, Tocai rosso e Cabernet i 120 q.li; Merlot i 130 q.li; Garganega i 140 q.li.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore: al 70 % per i vini Garganega, Tocai bianco e Merlot ed al 65 % per i vini Sauvignon, Pinot bianco, Tocai rosso e Cabernet.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente nella zona di produzione delimitata e nei comuni confinanti con la zona medesima anche se appartenenti ad altra provincia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini: Tocai bianco, Sauvignon, Merlot, Pinot bianco, Tocai rosso e Cabernet una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5; al vino Garganega una gradazione alcoolica minima naturale di 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto la pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine « Colli Berici » all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Garganega:
colore: giallo paglierino tendente al dorato chiaro;
odore: leggermente vinoso con delicato profumo caratteristico;
sapore: asciutto, delicatamente amarognolo, di medio corpo, giusta acidità, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;

Tocai bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicatamente vinoso;
sapore: asciutto, armonico, fresco, di corpo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille;

Sauvignon:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato profumo caratteristico della varietà;
sapore: asciutto, armonico, fresco, di corpo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille;

Pinot bianco:

colore: bianco paglierino chiaro;
odore: delicatamente intenso caratteristico della varietà;
sapore: armonico, pieno, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 17 per mille;

Merlot:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;
sapore: morbido, armonico, di corpo pieno;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto: 18 per mille;

Tocai rosso:

colore: rosso rubino, non molto intenso, ma vivo;
odore: vinoso, intenso, caratteristico della varietà;
sapore: gradevole, un po' amarognolo, armonico, giustamente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille;

Cabernet:

colore: rosso rubino carico tendente all'arancione con l'invecchiamento;
odore: gradevolmente intenso, caratteristico della varietà;
sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Colli Berici » Cabernet, derivante da uve aventi una gradazione alcoolica minima naturale di 11,5° ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,5°, se invecchiato per almeno tre anni a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve, può portare la qualificazione aggiuntiva « riserva ».

Art. 8.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono ottenuti.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Colli Berici » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(533)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.

Nomina di componenti la commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene demandato al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso art. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 24752 del 23 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1960, registro n. 10, foglio n. 6, con il quale è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2.

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge n. 86 reca aggiunta all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare i supplenti per ogni componente della commissione in parola;

Visto il decreto ministeriale n. 15206 del 30 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1970, registro n. 22, foglio n. 55, con il quale il dottor Giovanni Curzio, ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale di Bari, venne nominato membro effettivo del collegio di che trattasi;

Visto il decreto ministeriale n. 4322 del 17 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1971, registro n. 8, foglio n. 84, con il quale il dott. ing. Bartolomeo Bonifacino ed il dott. ing. Giovan Giuseppe Nicotera, vennero nominati membri supplenti dello stesso collegio;

Viste le note 18 maggio 1973, n. 7701/SG dell'ufficio tecnico erariale di Bari e 21 maggio 1973, n. 9750 del provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari, con le quali è stata chiesta la sostituzione dei predetti funzionari per avvenuti collocamenti a riposo e trasferimento ad altra sede;

Ritenuto che con le medesime note sono stati designati i funzionari quali membri effettivi e membri supplenti il dott. ing. Antonio De Filippis, il dott. Emanuele Gonnella dell'ufficio tecnico erariale di Bari, e il dottor ing. Ugo Tomasicchio ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Bari;

A termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Antonio De Filippis, dirigente l'ufficio tecnico erariale di Bari è nominato membro effettivo della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del pari grado dott. ing. Giovanni Curzio, collocato a riposo.

Art. 2.

Sempre a decorrere dalla stessa data il dott. Emanuele Gonnella dell'ufficio tecnico erariale di Bari ed il dottor ing. Ugo Tomasicchio, ingegnere capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Bari, sono nominati membri supplenti della commissione di cui alle premesse in sostituzione del dott. ing. Bartolomeo Bonifacino, collocato a riposo e in sostituzione del dott. ingegnere Giovan Giuseppe Nicotera, trasferito ad altra sede.

Art. 3.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione in parola è attribuito ai cennati nominativi un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 4.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1973

p. *Il Ministro*: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1973
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 49

(12413)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1973.

Nomina del rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno agli organi deliberativi del Consorzio autonomo del porto di Genova.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 30 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, con il quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare le norme necessarie per la integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico che svolgono funzione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica e siano sottoposti ai controlli di cui alla legge 2 marzo 1958, n. 259;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666, con il quale, con i poteri di cui alla indicata delega, si dispone, tra l'altro, che il comitato del Consorzio autonomo del porto di Genova sia integrato con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative concernenti la costituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 28101/710, in data 22 novembre 1973, con la quale il Consorzio autonomo del porto di Genova ha fatto presente « che il 31 dicembre 1973 scadrà il periodo quadriennale di nomina di tutti i membri dell'assemblea generale consortile e cesserà, quindi, anche il mandato conferito da questo Ministero al comm. Giuseppe Jelmini », per cui occorre provvedere alla conferma o alla sostituzione di detto rappresentante;

Considerato che si ritiene opportuno nominare quale rappresentante di questo Ministero in seno al Consorzio predetto il dott. Cataldo Liguori, dirigente superiore presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Il dirigente superiore dott. Cataldo Liguori è nominato rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno agli organi deliberativi del Consorzio autonomo del porto di Genova per il quadriennio 1° gennaio 1974-31 dicembre 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso, per conoscenza, alla Corte dei conti e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1973

Il Ministro: Giolitti

(770)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1974.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Roma;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Roma, approvato con decreto ministeriale 22 aprile 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, formulata con nota 3 dicembre 1973, n. 37716;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Roma per l'anno 1974 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Lasorsa dott. Primiano;
2) Pelo dott. Tullio;
3) Bondì Maurizio;
4) Carli per. ind. Gastone;
5) Pambuffetti Gustavo;
6) Serafini Giovanni;
7) Turi dott. Adolfo.

Membri supplenti:

1) Agostinelli Nello;
2) Bondolfi Edoardo;
3) Chinzari Bernardino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1974

Il Ministro: De Mita

(714)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1974.

Sostituzione di un membro in seno al comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;
Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia;
Vista la lettera con la quale il rag. Mario Bottelli, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del commercio e attività affini su designazione della Confederazione generale italiana commercio e turismo, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;
Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale predetta ha designato il dott. Enrico Ciaccia in sostituzione del rag. Mario Bottelli;
Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Enrico Ciaccia è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del commercio e attività affini ed in sostituzione del rag. Mario Bottelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(837)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1974.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare del Golfo, con sede in Gaeta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 1973 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare del Golfo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Gaeta (Latina), e la sottoposizione di detta azienda alla procedura dell'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II del suddetto regio decreto-legge numero 1936/375;
Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 20 gennaio 1973 con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del comitato di sorveglianza della suddetta azienda;
Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;
Su proposta della Banca d'Italia;
Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare del Golfo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Gaeta (Latina), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 20 gennaio 1973, sono prorogate di sei mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1974

Il Ministro: LA MALFA

(710)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1974.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Centro elaborazione dati, con sede in Mestre.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 7 dicembre 1973 alla soc. cooperativa Centro elaborazione dati, con sede in Mestre (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;
Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;
Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Centro elaborazione dati, con sede in Mestre (Venezia), costituita per rogito notaio Antonino Polizzi in data 15 marzo 1972, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Davide Moisio ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(801)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1974.

Dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Imatex, con sede in Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Imatex, con sede in Avellino, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Imatex, con sede in Avellino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 dicembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(836)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1974.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 26 maggio 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore confezioni in serie in provincia di Torino;

Visti i decreti ministeriali 17 febbraio 1973 e 27 giugno 1973, concernenti rispettivamente un primo ed un secondo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore confezioni in serie nella provincia di Torino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un terzo trimestre ai lavoratori che al termine del secondo trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 26 maggio 1972 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nella provincia di Torino, già prolungata per un primo trimestre con decreto ministeriale 17 febbraio 1973 e per un secondo trimestre con decreto ministeriale 27 giugno 1973 è ulteriormente prolungata per un terzo trimestre.

Roma, addì 26 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(835)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantanella molini e pastificio di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 dicembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pantanella molini e pastificio di Roma, con effetto dal 18 settembre 1972;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 16 dicembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantanella molini e pastificio di Roma, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(834)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Manoppello

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1973, n. 1680, è stato approvato l'atto n. 91805 di rep. del 18 luglio 1972, col qua le sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Belfiglio Anna, nata a Manoppello il 7 aprile 1900, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Manoppello, estese mq. 17.250, riportate in catasto alle particelle numeri 60 parte, 61 parte, 63 parte, 85 parte, 813, 823, 824 e 814 del foglio di mappa n. 34 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 28, 30, 32, 34, 29, 31, 33 e 35.

(804)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione agli istituti ospedalieri di Cremona all'istituzione di una scuola per tecnici di radiologia medica

Con decreto n. 900.8/IX/26/1959 in data 3 giugno 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli istituti ospedalieri di Cremona è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ospedale stesso.

(911)

Autorizzazione all'ente ospedaliero di Sassari all'istituzione di una scuola per tecnici di radiologia medica

Con decreto n. 900.8/IX/73/1975 in data 3 giugno 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero di Sassari è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ente stesso.

(912)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento del « VII Sudpel - Salone italiano della pelletteria e del guanto », in Napoli

L'ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ha comunicato che organizzerà in Napoli il « VII Sudpel - Salone italiano della pelletteria e del guanto » dal 6 al 9 ottobre 1973 anziché dal 22-25 settembre 1973, come precedentemente programmato.

(869)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 640-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Clomban Emilio con sede in Valenza (Alessandria), via Salmazza n. 9, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 640 AL » ha dichiarato che il punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(811)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Gaetano Balcone, nato a Lentini (Siracusa) l'8 novembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Modena in data 27 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

(878)

Il dott. Angelo Careccia, nato a Grumo Appula (Bari) il 22 agosto 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Modena in data 8 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

(879)

Il dott. Roberto Erani, nato a Faenza (Ravenna) il 27 aprile 1947, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 1° febbraio 1973.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(880)

La dott.ssa Francesca Fiorani, nata a Piacenza il 2 aprile 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dall'Università di Parma nell'anno 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

(881)

La dott.ssa Adriana Forte, nata a Milano il 10 febbraio 1948, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Pavia nell'anno 1973.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(882)

Il dott. Flavio Fuschino, nato a Telese (Benevento) il 4 maggio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 22 luglio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(883)

Il dott. Giovanni Gambadauro, nato a Barcellona Pozzo Gotto (Messina) il 18 novembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dall'Università di Messina in data 16 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(884)

Il dott. Marco Leandro, nato a Firenze il 27 maggio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Firenze in data 20 dicembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(885)

Il dott. Luciano Lenzi, nato a Firenze il 2 maggio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Firenze in data 5 dicembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(886)

Il dott. Leonardo Lillo, nato a Copertino (Lecce) il 16 agosto 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 17 dicembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(887)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Corso dei cambi del 31 gennaio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	660,75	660,75	662,25	660,75	660,50	660,70	660,50	660,75	660,75	660,75
Dollaro canadese	668 —	668 —	670 —	668 —	671 —	668,05	668 —	668 —	668 —	668 —
Franco svizzero	201.09	201,09	201,25	201,09	200,50	201,05	201,30	201,09	201,09	201,09
Corona danese	100,15	100,15	100,20	100,15	99,75	100,10	100,08	100,15	100,15	100.15
Corona norvegese	110,90	110,90	111,50	110,90	111 —	110,80	110,95	110,90	110,90	110,90
Corona svedese	138,27	138,27	138,50	138,27	138,25	138,25	138,20	138,27	138,27	138,27
Fiorino olandese	227,20	227,20	227,50	227,20	226,50	227,20	227,05	227,20	227,20	227,20
Franco belga	15,605	15,605	15,58	15,605	15,55	15,60	15,5825	15,605	15,60	15,60
Franco francese	130,18	130,18	129,20	130,18	129 —	130,20	129,80	130,18	130,18	130,18
Lira sterlina	1497,75	1497,75	1501 —	1497,75	1497 —	1497,70	1497,25	1497,75	1497,75	1497,75
Marco germanico	237,55	237,55	238 —	237,55	237 —	237,50	237,48	237,55	237,55	237,55
Scellino austriaco	32,25	32,25	32,10	32,25	32,05	32,25	32,21	32,25	32,25	32,25
Escudo portoghese	24,89	24,89	24,85	24,89	24,70	24,85	24,78	24,89	24,89	24,89
Peseta spagnola	11,225	11,225	11,20	11,225	11,30	11,20	11,22	11,225	11,22	11,22
Yen giapponese	2,215	2,215	2,22	2,215	2,23	2,21	2,22	2,215	2,21	2,21

Media dei titoli del 31 gennaio 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	105,95
Redimibile 3,50 % 1934	99,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	99,20
» 5 % (Ricostruzione)	98,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,65
» 5 % (Città di Trieste)	99,25
» 5 % (Beni esteri)	95,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,725
» 5,50 % » » 1968-83	92,525
» 5,50 % » » 1969-84	93,675
» 6 % » » 1970-85	97,375
» 6 % » » 1971-86	97,175
» 6 % » » 1972-87	96,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	101,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,675
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,75
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,75
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,15
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,25
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 gennaio 1974

Valuta	
Dollaro USA	660,625
Dollaro canadese	668 —
Franco svizzero	201,195
Corona danese	100,115
Corona norvegese	110,925
Corona svedese	138,235
Fiorino olandese	227,125
Franco belga	15,594
Franco francese	129,99
Lira sterlina	1497,50
Marco germanico	237,515
Scellino austriaco	32,23
Escudo portoghese	24,835
Peseta spagnola	11,222
Yen giapponese	2,217

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 20 settembre 1973 al 30 settembre 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art 1, lettera d), del regolamento n 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « Foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 2368/73, n. 2396/73, n. 2430/73, n. 2446/73, n. 2457/73, n. 2473/73, n. 2525/73, n. 2542/73, n. 2553/73, n. 2579/73, n. 2602/73 e n. 2670/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 20-9-1973 al 21-9-1973	dal 22-9-1973 al 25-9-1973	dal 26-9-1973 al 28-9-1973	dal 29-9-1973 al 30-9-1973	dal 20-9-1973 al 21-9-1973	dal 22-9-1973 al 25-9-1973	dal 26-9-1973 al 28-9-1973	dal 29-9-1973 al 30-9-1973
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	0,63(1)	0,63(1)	0,63(1)	0,63(1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	319,38	319,38	319,38	319,38	6,88	6,88	6,88	6,88
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	1.083,13	801,88	801,88	801,88	770,63	489,38	489,38	489,38
11.01-E		Farina di granturco:								
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso	1.353,13	1.353,13	1.071,88	1.634,38	1.040,63	1.040,63	759,38	1.321,88
	11.01-915	II. altra	746,25	746,25	586,88	905,63	590,00	590,00	430,63	749,38
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	540,63	540,63	540,63	540,63	384,38	384,38	384,38	384,38
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	633,75	633,75	633,75	633,75	477,50	477,50	477,50	477,50
11.01-L	11.01-995	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:								
		A. Semole e semolini:								
	11.02-050	II. di segala	2.751,25	2.751,25	2.751,25	2.751,25	2.438,75	2.438,75	2.438,75	2.438,75
	11.02-070	III. di orzo	319,38	319,38	319,38	319,38	6,88	6,88	6,88	6,88
	11.02-090	IV. di avena	1.083,13	801,88	801,88	801,88	770,63	489,38	489,38	489,38

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 20-9-1973 al 21-9-1973	Paesi terzi dal 22-9-1973 al 25-9-1973	Paesi terzi dal 26-9-1973 al 28-9-1973	Paesi terzi dal 29-9-1973 al 30-9-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 20-9-1973 al 21-9-1973	SAMA... dal 22-9-1973 al 25-9-1973	SAMA... dal 26-9-1973 al 28-9-1973	SAMA... dal 29-9-1973 al 30-9-1973
11.02 (*segue*)		V. di granturco:								
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso:								
	11.02-111	1. destinati alla industria della birra (2)	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri	1.353,13	1.353,13	1.071,88	1.634,38	1.040,63	1.040,63	759,38	1.321,88
	11.02-117	b. altri	746,25	746,25	586,88	905,63	590,00	590,00	430,63	749,38
	11.02-130	VI. di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-191	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	540,63	540,63	540,63	540,63	384,38	384,38	384,38	384,38
	11.02-193	IX. di sorgo	633,75	633,75	633,75	633,75	477,50	477,50	477,50	477,50
	11.02-195	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. mondati (decorticati o pilati):								
	11.02-210	1. di orzo	162,50	162,50	162,50	162,50	6,25	6,25	6,25	6,25
		2. di avena:								
	11.02-230	aa. avena spuntata	593,13	433,75	433,75	433,75	436,88	277,50	277,50	277,50
	11.02-250	bb. altra	926,88	645,63	645,63	645,63	770,63	489,38	489,38	489,38
	11.02-271	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	759,38	759,38	759,38	759,38	603,13	603,13	603,13	603,13
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):								
	11.02-310	1. di orzo	162,50	162,50	162,50	162,50	6,25	6,25	6,25	6,25
	11.02-330	2. di avena	926,88	645,63	645,63	645,63	770,63	489,38	489,38	489,38
	11.02-371	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	759,38	759,38	759,38	759,38	603,13	603,13	603,13	603,13
		II. di altri cereali:								
	11.02-401	a. di frumento	418,75	418,75	418,75	418,75	262,50	262,50	262,50	262,50
	11.02-402	b. di segala	1.958,13	1.958,13	1.958,13	1.958,13	1.801,88	1.801,88	1.801,88	1.801,88
	11.02-403	c. di granturco	1.081,25	1.081,25	831,25	1.331,25	925,00	925,00	675,00	1.175,00
	11.02-404	d. di sorgo	905,00	905,00	905,00	905,00	748,75	748,75	748,75	748,75
	11.02-405	e. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	11.02-511	I. di frumento	472,50	472,50	472,50	472,50	316,25	316,25	316,25	316,25
	11.02-515	II. di segala	2.324,38	2.324,38	2.324,38	2.324,38	2.168,13	2.168,13	2.168,13	2.168,13

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi				Importazioni da SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 20-9-1973 al 21-9-1973	dal 22-9-1973 al 25-9-1973	dal 26-9-1973 al 28-9-1973	dal 29-9-1973 al 30-9-1973	dal 20-9-1973 al 21-9-1973	dal 22-9-1973 al 25-9-1973	dal 26-9-1973 al 28-9-1973	dal 29-9-1973 al 30-9-1973
11.02 (*segue*)	11.02-530	III. di orzo	321,88	321,88	321,88	321,88	9,38	9,38	9,38	9,38
	11.02-571	IV. di avena	841,25	591,25	591,25	591,25	685,00	435,00	435,00	435,00
	11.02-572	V. di granturco	1.081,25	1 081,25	831,25	1.331,25	925,00	925,00	675,00	1 175,00
	11.02-573	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	759,38	759,38	759,38	759,38	603,13	603,13	603,13	603,13
	11.02-575	VIII. di sorgo	905,00	905,00	905,00	905,00	748,75	748,75	748,75	748,75
	11.02-576	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	11.02-621	I. di frumento	357,50	357,50	357,50	357,50	201,25	201,25	201,25	201,25
	11.02-625	II. di segala	1.538,13	1 538,13	1 538,13	1.538,13	1.381,88	1.381,88	1.381,88	1 381,88
	11.02-640	III. di orzo	160,00	160,00	160,00	160,00	3,75	3,75	3,75	3,75
	11.02-660	IV. di avena	593,13	433,75	433,75	433,75	436,88	277,50	277,50	277,50
	11.02-681	V. di granturco	746,25	746,25	586,88	905,63	590,00	590,00	430,63	749,38
	11.02-682	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	540,63	540,63	540,63	540,63	384,38	384,38	384,38	384,38
	11.02-684	VIII. di sorgo	633,75	633,75	633,75	633,75	477,50	477,50	477,50	477,50
	11.02-685	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. cereali schiacciati:								
	11.02-710	1. di orzo	160,00	160,00	160,00	160,00	3,75	3,75	3,75	3,75
	11.02-730	2. di avena	593,13	433,75	433,75	433,75	436,88	277,50	277,50	277,50
	11.02-771	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	540,63	540,63	540,63	540,63	384,38	384,38	384,38	384,38
		b. fiocchi:								
	11.02-830	1. di orzo	320,00	320,00	320,00	320,00	7,50	7,50	7,50	7,50
	11.02-840	2. di avena	1.168,75	856,25	856,25	856,25	856,25	543,75	543,75	543,75
	11.02-851	3. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	990,63	990,63	990,63	990,63	678,13	678,13	678,13	678,13
		II. di altri cereali:								
	11.02-861	a. di frumento	668,13	668,13	668,13	668,13	355,63	355,63	355,63	355,63
	11.02-865	b. di segala	2.751,25	2 751,25	2 751,25	2.751,25	2.438,75	2.438,75	2.438,75	2 438,75
	11.02-891	c. di granturco	1.353,13	1 353,13	1 071,88	1.634,38	1.040,63	1.040,63	759,38	1 321,38
	11.02-892	d. di sorgo	1.155,00	1 155,00	1 155,00	1.155,00	842,50	842,50	842,50	842,50
		e. altri:								
	11.02-893	1. fiocchi di riso	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 20-9-1973 al 21-9-1973	dal 22-9-1973 al 25-9-1973	dal 26-9-1973 al 28-9-1973	dal 29-9-1973 al 30-9-1973	dal 20-9-1973 al 21-9-1973	dal 22-9-1973 al 25-9-1973	dal 26-9-1973 al 28-9-1973	dal 29-9-1973 al 30-9-1973
11.02 (*segue*)		F. agglomerati («pellets»):								
	11.02-930	I. di frumento	668,13	668,13	668,13	668,13	355,63	355,63	355,63	355,63
	11.02-941	II. di segala	2.751,25	2.751,25	2.751,25	2.751,25	2.438,75	2.438,75	2.438,75	2.438,75
	11.02-942	III. di orzo	319,38	319,38	319,38	319,38	6,88	6,88	6,88	6,88
	11.02-943	IV. di avena	1.083,13	801,88	801,88	801,88	770,63	489,38	489,38	489,38
	11.02-944	V. di granturco	1.353,13	1.353,13	1.071,88	1.634,38	1.040,63	1.040,63	759,38	1.321,88
	11.02-945	VI. di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	540,63	540,63	540,63	540,63	384,38	384,38	384,38	384,38
	11.02-948	IX. di sorgo	633,75	633,75	633,75	633,75	477,50	477,50	477,50	477,50
	11.02-949	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:								
	11.02-950	I. di frumento	460,63	460,63	460,63	460,63	148,13	148,13	148,13	148,13
	11.02-980	II. altri	746,25	746,25	628,75	863,13	433,75	433,75	316,25	550,63
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	11.06-200	A. denaturati	156,88	156,88	156,88	156,88	zero	zero	zero	zero
		B. altri:								
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	1.993,13	1.993,13	1.741,88	2.245,00	818,13	818,13	566,88	1.070,00
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	913,75	913,75	913,75	913,75	351,25	351,25	351,25	351,25
	11.07-105	b. altro	825,00	825,00	825,00	825,00	262,50	262,50	262,50	262,50
		II. altro:								
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	569,38	569,38	569,38	569,38	6,88	6,88	6,88	6,88
	11.07-305	b. non nominato	567,50	567,50	567,50	567,50	5,00	5,00	5,00	5,00
	11.07-600	B. torrefatto	568,13	568,13	568,13	568,13	5,63	5,63	5,63	5,63
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	11.08-110	I. amido di granturco	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero
	11.08-200	II. amido di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 20-9-1973 al 21-9-1973	Paesi terzi dal 22-9-1973 al 25-9-1973	Paesi terzi dal 26-9-1973 al 28-9-1973	Paesi terzi dal 29-9-1973 al 30-9-1973	SAMA PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda Repubblica Kenya dal 20-9-1973 al 21-9-1973	SAMA PTOM... dal 22-9-1973 al 25-9-1973	SAMA PTOM... dal 26-9-1973 al 28-9-1973	SAMA PTOM... dal 29-9-1973 al 30-9-1973
11.08 (*segue*)	11.08-300	III. amido di frumento . . .	1.062,50	1.062,50	1 062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.062,50	1.062,50	1 062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1.062,50	1.062,50	1 062,50	1.062,50	zero	zero	zero	zero
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:								
	11.09-100	A. allo stato secco	9.375,00	9.375,00	9 375,00	9.375,00	zero	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:								
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5 000,00	5.000,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	3.437,50	3.437,50	3 437,50	3.437,50	zero	zero	zero	zero
		II. altri:								
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5 000,00	5.000,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	3.437,50	3.437,50	3 437,50	3.437,50	zero	zero	zero	zero
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 20-9-1973 al 21-9-1973	dal 22-9-1973 al 25-9-1973	dal 26-9-1973 al 28-9-1973	dal 29-9-1973 al 30-9-1973	dal 20-9-1973 al 21-9-1973	dal 22-9-1973 al 25-9-1973	dal 26-9-1973 al 28-9-1973	dal 29-9-1973 al 30-9-1973
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	78,13	78,13	78,13	78,13	78,13	78,13	78,13	78,13
		b. altri:								
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subìto un processo di denaturazione (2)	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	23.02-117	2. non nominati	249,38	249,38	249,38	249,38	249,38	249,38	249,38	249,38
		II. di altri cereali:								
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50
	23.02-135	b. altri	249,38	249,38	249,38	249,38	249,38	249,38	249,38	249,38
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:								
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:								
	23.03-110	1. superiore a 40 %, in peso	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(661)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per titoli, a cinque borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale di laureati in medicina veterinaria.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità del 13 marzo 1958, n. 296;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per l'esercizio 1974 che prevede la concessione di borse di studio per veterinari;

Ravvisata l'opportunità di favorire e di incrementare, mediante il conferimento di borse di studio, la preparazione tecnico-professionale dei laureati in medicina veterinaria in settori di particolare interesse per il servizio veterinario;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di cinque borse di studio riservate ai cittadini italiani laureati in medicina veterinaria che intendono perfezionarsi in una delle discipline di seguito indicate:

1) malattie infettive e diffusive degli animali;
2) ispezione sanitaria degli alimenti di origine animale;
3) indirizzo ecologico in medicina veterinaria;
4) nutrizione animale;
5) igiene veterinaria

Le borse di studio sono così ripartite:

a) quattro dell'importo di L. 700.000 (settecentomila) ciascuna e per la durata di due mesi da fruirsi presso università od istituti nazionali;

b) una dell'importo di L. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) e per la durata di tre mesi da fruire presso università od istituti esteri.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso i candidati che alla data del presente bando non abbiano superato gli anni 32.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di partecipazione al concorso se spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine fissato dal bando.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare, oltre al nome e cognome, luogo e data di nascita, l'esatto domicilio, il possesso della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

A corredo della domanda i concorrenti dovranno produrre i loro titoli accademici, scientifici e di carriera; nonchè un certificato con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea. I candidati, inoltre, dovranno dichiarare di impegnarsi a frequentare regolarmente l'istituto o gli istituti presso cui aspirano ad essere assegnati, che dovranno indicare nella domanda, o presso cui saranno assegnati a norma del secondo comma del successivo art. 5.

Nella domanda i concorrenti dovranno specificare la disciplina cui intendono concorrere.

Art. 3.

Una commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto del Ministero, stabilirà, per ciascun gruppo di discipline indicato all'art. 1, la graduatoria dei candidati riconosciuti idonei.

Le graduatorie verranno compilate in base al punteggio riportato da ciascun candidato per i titoli presentati, fra i quali avranno preferenza quelli di diretta attinenza con le specializzazioni scelte dai candidati stessi.

I criteri di valutazione dei titoli dei candidati al concorso sono così fissati:

ciascun componente della commissione giudicatrice, formata a norma del successivo art. 4, dispone per la valutazione dei titoli di dieci punti.

Sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

a) voto di laurea;
b) pubblicazioni ed altri lavori scientifici;
c) corsi di specializzazione o di aggiornamento o titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea;
d) idoneità conseguite in concorsi quale veterinario di Stato o comunale o presso istituti universitari nelle facoltà di medicina veterinaria per concorsi a posti di assistente, o presso gli istituti zooprofilattici sperimentali; o presso l'Istituto superiore di sanità;
e) altri incarichi o servizi.

La commissione giudicatrice stabilirà i criteri di massima cui si atterrà nella distribuzione del punteggio a sua disposizione prima di procedere alla valutazione dei titoli presentati dai candidati.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

Art. 4.

La commissione giudicatrice sarà formata:

1) dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità o da un suo delegato, presidente;

2) dal direttore di un istituto zooprofilattico, membro;

3) da un docente universitario titolare di cattedra di una facoltà di medicina veterinaria, membro;

4) da un funzionario veterinario del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a primo dirigente, membro;

5) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a primo dirigente, membro;

6) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso la Direzione generale dei servizi veterinari, con la qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario.

Ai componenti la commissione saranno corrisposti i gettoni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 5.

Il Ministro per la sanità approva la graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e provvede alla dichiarazione dei vincitori, entro il limite del numero delle borse di studio messe a concorso per ciascuna materia.

Il Ministro per la sanità stabilisce presso quale istituto il vincitore dovrà compiere il periodo di perfezionamento.

Art. 6.

I vincitori delle borse di studio saranno invitati a far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, nel termine perentorio di giorni trenta dalla notifica dell'invito, i seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita;
b) diploma originale di laurea in medicina veterinaria o copia autenticata;
c) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata;
d) certificato di cittadinanza.

Art. 7.

La somma concessa per ciascuna borsa di studio verrà pagata dal Ministero della sanità al borsista in rate mensili posticipate, dietro presentazione di una dichiarazione di regolare frequenza da rilasciarsi dal direttore dell'istituto.

Tale dichiarazione verrà inviata al Ministero della sanità entro il decimo giorno del mese successivo a quello considerato.

Il vincitore della borsa di studio decade dal diritto di fruire dall'importo di essa se non si presenta all'istituto nel termine che verrà stabilito dal Ministero e qualora interrompa per qualsiasi motivo il periodo di perfezionamento.

Alla fine del periodo di studio il borsista è tenuto a presentare una relazione che comprovi la proficua utilizzazione della borsa.

Art. 8.

In caso di rinuncia o di decadenza degli assegnatari delle borse il Ministro potrà assegnare le borse stesse ai candidati che li seguono secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 9.

Il periodo di tempo, che il borsista dovrà trascorrere presso l'istituto cui è stato assegnato, e il programma di lavoro saranno concordati tra l'istituto stesso e il Ministero della sanità.

Art. 10.

E' autorizzata la spesa ed impegnata la somma di lire 4.000.000 (quattromilioni) sul cap. 1286 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1973 per gli scopi di cui al presente decreto.

Al pagamento delle borse di studio verrà provveduto con successivi mandati, emessi a favore dei vincitori, in rate mensili posticipate, allorquando verrà perfezionata la documentazione.

Art. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1973
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 233

(821)

Modifica degli elenchi degli assistenti di chirurgia generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1973 che predispone gli elenchi degli assistenti di chirurgia generale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1973;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 4 luglio 1973;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi degli assistenti di chirurgia generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 4 luglio 1973 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
453. Bonomi Giuseppe	Ospitaletto Bresciano - 18 agosto 1944	si						
302. Beluffi Luciano	Pavia - 23 giugno 1942					si		

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi degli assistenti di chirurgia generale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 4 luglio 1973, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
4024. Biondi Giuseppe	Foligno - 6 settembre 1939						si	
4025. Boccia Franco	Poggiomarino - 18 dicembre 1918					si		
4026. Canna Alba Paola	Imperia - 29 giugno 1917						si	
4027. Del Rio Mauro	La Spezia - 15 agosto 1938							si
4028. Maurichi Andrea Antonio . . .	Presicce - 25 settembre 1934				si			
4029. Olinas Ennio	Sassari - 8 novembre 1922							si
4030. Pisciotta Roberto	Roma - 1° gennaio 1929					si		
4031. Tosi Gianfranco	Milano - 22 novembre 1924							si
4032. Trivella Umberto	Cascina - 8 luglio 1933					si		

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di chirurgia generale che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1973

Il Ministro: GUI

(552)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1973, n. 39.

Concessione di contributi alle iniziative delle forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e alla cooperazione di consumo nella fase di vendita delle merci.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 116 *del* 27 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Scopo della legge

La presente legge, in attuazione dell'art. 3, terzo comma, lettere *e*) e *f*), dello statuto, intende concorrere, con la concessione di contributi in conto capitale, al rinnovamento della rete distributiva favorendo lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio e l'espansione della cooperazione di consumo nella fase della vendita delle merci

Gli interventi finanziari, aventi durata triennale, hanno carattere straordinario ed integrativo rispetto alle agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali.

Art. 2.
Iniziative ammesse a contributo

Gli interventi finanziari di cui al presente articolo riguardano programmi di investimento che abbiano per oggetto congiuntamente o alternativamente:

a) la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire a centri commerciali o ad altre strutture per la vendita al dettaglio, inclusa l'acquisizione a qualsiasi titolo dell'area;

b) l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative a centri commerciali o ad altre strutture di vendita.

Sono altresì ammesse a contributo le iniziative volte al potenziamento e allo sviluppo di forme cooperative tra esercenti il commercio al dettaglio destinate ad agevolare la concessione ai propri soci di crediti bancari per la dotazione o il rinnovo di attrezzature di vendita.

Art. 3.
Destinatari dei contributi

Destinatari dei contributi sono:

a) cooperative o altre forme societarie, costituite fra esercenti il commercio al dettaglio, i quali si siano tra loro associati per la gestione comune delle strutture e dei servizi di centri commerciali o di altre strutture di vendita al dettaglio;

b) cooperative di consumo aventi come attività l'esercizio del commercio al dettaglio;

c) cooperative di garanzia tra esercenti il commercio al dettaglio costituite al fine di fornire garanzie di carattere collettivo per agevolare la concessione ai propri soci di crediti bancari per la dotazione o il rinnovo delle attrezzature di vendita.

Art. 4.
Misura dei contributi

Ai soggetti di cui all'art. 3, lettere *a*) e *b*), i contributi in conto capitale sono concessi nella misura massima del 20% della spesa complessiva ritenuta ammissibile per la realizzazione dei programmi d'investimento di cui all'art. 2; ai soggetti di cui all'art. 3, lettera *c*), il contributo potrà essere pari alla quota di capitale sociale versato dai soci.

Art. 5.
Domande per la concessione di contributi

Le domande per la concessione di contributi sono presentate dai soggetti di cui all'art. 3, lettere *a*) e *b*), al sindaco del comune ove si realizzano le iniziative di cui all'art. 2. Le domande per la concessione di contributi alle cooperative di garanzia di cui all'art. 3, lettera *c*), sono invece presentate al presidente della giunta regionale.

Le domande che fanno carico allo stanziamento per l'anno 1973 debbono essere presentate entro 90 (novanta) giorni dalla entrata in vigore della presente legge; quelle relative agli anni successivi dovranno essere presentate entro il mese di febbraio di ogni anno. Esse potranno riguardare opere i cui lavori debbano ancora essere iniziati o forniture ancora da eseguire ovvero lavori o forniture che hanno avuto inizio dopo il 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Le richieste di contributi relative all'anno 1973 potranno riguardare anche opere che hanno avuto inizio dopo il 1° gennaio 1972 e che erano in corso alla data del 1° gennaio 1973 o forniture eseguite dopo il 1° gennaio 1972.

Alle domande presentate dai soggetti di cui all'art. 3, lettere *a*) e *b*), dovranno essere allegati:

a) una relazione tecnico-finanziaria dell'iniziativa, contenente le caratteristiche progettuali delle opere da realizzare, l'elenco e le caratteristiche delle attrezzature da acquistare, i preventivi di spesa ed ogni altra notizia utile, compresa l'elencazione dei contributi e dei finanziamenti comunque richiesti o ottenuti per la stessa iniziativa;

b) il certificato di iscrizione al registro delle cooperative ovvero copia notarile dell'atto costitutivo della società richiedente;

c) la situazione patrimoniale relativa, ove possibile, all'ultimo consuntivo approvato;

d) la delibera, anche in estratto, del consiglio di amministrazione che approva l'iniziativa ed autorizza la presentazione della domanda di contributo.

I sindaci dei comuni trasmettono, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, al presidente dalla giunta regionale le domande ricevute nei termini di cui al secondo comma, la documentazione allegata, il parere della commissione comunale per il commercio di cui agli articoli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché il parere del comune in ordine alla conformità dell'iniziativa agli indirizzi urbanistici e alle previsioni del piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita.

Alle domande presentate direttamente al presidente della giunta regionale da parte dei soggetti di cui all'art. 3, lettera *c*), dovranno essere allegati:

a) relazione tecnica sull'attività svolta dalla cooperativa di garanzia e sui suoi programmi d'intervento;

b) copia dello statuto in vigore;

c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;

d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale versato.

Art. 6.
Graduatoria delle richieste

Le domande saranno sottoposte all'esame di una commissione tecnica regionale la quale esprime su di esse, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della pratica, il proprio motivato parere e propone l'ammontare del contributo da concedersi, calcolato nei limiti previsti dall'art. 4.

La commissione può invitare il richiedente a fornire chiarimenti sul progetto e sui preventivi di spesa, può chiedere altresì modifiche o varianti ai progetti tecnici ed ai preventivi di spesa.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera la graduatoria delle domande. Sulla base di detta graduatoria la giunta regionale delibera la concessione dei contributi, determinando le condizioni alle quali è subordinata la loro concessione ed, eventualmente, i termini relativi all'esecuzione degli interventi. I contributi previsti a favore delle cooperative di garanzia di cui all'art. 3, lettera *c*), sono in particolare subordinati ad una variazione dello statuto sociale che preveda la partecipazione di un rappresentante della Regione nel collegio sindacale.

La delibera della giunta viene pubblicata per estratto nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 7.

Commissione tecnica regionale

La commissione tecnica regionale di cui al precedente art. 6, è nominata con deliberazione della giunta regionale ed è composta:

dall'assessore al commercio con funzioni di presidente;

da tre funzionari della Regione, scelti fra quelli che prestano la propria attività nei settori del commercio, dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici;

da due esperti in problemi della distribuzione designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti al dettaglio a posto fisso maggiormente rappresentative nella regione;

da due esperti designati dai consorzi economici tra dettaglianti maggiormente rappresentativi nella regione;

da tre esperti designati dalle associazioni cooperative, legalmente riconosciute, maggiormente rappresentative nella regione;

da tre esperti designati dal consiglio regionale.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della Regione.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Nelle deliberazioni della commissione tecnica, in caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.

Le spese per il funzionamento della commissione tecnica regionale sono a carico della Regione.

Art. 8.

Liquidazione dei contributi

La giunta regionale provvede alla liquidazione del contributo sulla base dell'accertamento effettuato tramite i propri servizi tecnici o avvalendosi degli uffici del comune interessato, previa intesa con lo stesso.

Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle iniziative o per l'acquisizione dei beni risulti inferiore a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata con deliberazione della giunta regionale.

In caso di mancata attuazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini della delibera di concessione, il contributo viene revocato con deliberazione della giunta regionale.

I contributi alle cooperative di garanzia di cui all'art. 3, lettera c), sono liquidati direttamente sulla base della relativa delibera di concessione e sono subordinati all'avvenuta variazione di statuto relativa alla partecipazione di un rappresentante della Regione nel collegio sindacale.

Art. 9.

Autorizzazione di spesa

Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 4 è autorizzata, per l'esercizio 1973, la spesa di L. 100.000.000 Per gli esercizi successivi verranno annualmente adottati appositi provvedimenti legislativi per la determinazione dello stanziamento e per il finanziamento della spesa.

Al finanziamento della spesa per l'esercizio 1973 si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio stesso e la iscrizione di una maggiore entrata di pari importo sul capitolo 04200 « Assegnazione sul Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo » quale quota parte dell'assegnazione complessiva attribuita alla regione Emilia-Romagna per l'esercizio 1973, in applicazione all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Alle spese per il funzionamento della commissione tecnica regionale, di cui all'art. 7, l'amministrazione regionale provvede coi fondi del capitolo 25900 «Spesa per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione — di consigli, commissioni e comitati » del bilancio di previsione dell'esercizio 1973.

Art. 10.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 04200. — Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art. 9 legge 16 maggio 1970, n. 281) . . . L. 100.000.000

PARTE SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 71200. — Contributi in conto capitale per lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio e la espansione della cooperazione di consumo nella fase della vendita delle merci » (titolo II - sezione IV - categoria XI - rubrica XII) . . . . L. 100.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 26 novembre 1973

FANTI

(683)

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1973, n. **40.**

Integrazione della somma stanziata per l'esercizio 1972 con legge regionale n. 1 del 2 gennaio 1973 relativa all'adeguamento di disposizioni della legge statale 12 marzo 1968, n. 326, per iniziative nel campo delle attività turistiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 117 *del* 28 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 1 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, è elevata a complessive L. 1.301.000.000, di cui L. 750.000.000 stanziate nel bilancio di previsione per l'esercizio 1972 e L. 551.000.000 sul bilancio di previsione per l'esercizio 1973.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, è elevata a complessive L. 1.229.000.000, di cui L. 690.000.000 stanziate nel bilancio di previsione per l'esercizio 1972 e L. 539.000.000 sul bilancio di previsione per l'esercizio 1973.

Art. 3.

Alla maggiore spesa di L. 440.000.000, gravante sul bilancio per l'esercizio 1972 per effetto delle integrazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, l'amministrazione regionale provvede mediante lo storno dai seguenti capitoli di spesa compresi nella rubrica 13 « Turismo » del bilancio per lo stesso esercizio, per le somme a fianco di ciascuna indicate, ancora disponibili:

Capitolo 32600	L.	45.000.000
Capitolo 32800	»	345.000.000
Capitolo 32850	»	50.000.000

avvalendosi della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 24.

Alla maggiore spesa di L. 90.000.000, gravante sul bilancio per l'esercizio 1973 per effetto delle integrazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, l'amministrazione regionale provvede mediante lo storno della somma di L. 45.000.000 dal capitolo 32800 ed il prelevamento della somma di L. 45.000.000 dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per lo stesso esercizio.

Art. 4.

Al bilancio per l'esercizio 1972 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 32600. — Spese per attività di indagine, di studio, di documentazione e di programmazione di interesse turistico nonché compensi per speciali incarichi . . . . L. 45.000.000

Cap. 32800. — Contributi « una tantum » a favore di enti che senza scopo di lucro svolgono attività diretta ad incrementare il movimento dei forestieri ed il turismo sociale o giovanile L. 345.000.000

Cap. 32850. — Spesa per la propaganda turistica . . . . » 50.000.000

Totale variazioni diminutive . L. 440.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 71610. — Contributo in capitale per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) della legge 12 marzo 1968, n. 326, da realizzarsi nelle zone dell'Appennino emiliano-romagnolo delimitate ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 . L. 250.000.000

Cap. 71620. — Contributo in capitale per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) della legge 12 marzo 1968, n. 326, da realizzarsi nelle restanti zone del territorio non comprese fra quelle delimitate ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 . . » 190.000.000

Totale variazioni in aumento L. 440.000.000

Art. 5.

Al bilancio per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 32800. — Contributi « una tantum » a favore di enti che, senza scopo di lucro, svolgono attività diretta ad incrementare il movimento dei forestieri e il turismo sociale o giovanile. L. 45.000.000

Cap. 48100. — **Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione** . . » 45.000.000

Totale variazioni diminutive . L. 90.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 71610. — Contributi in capitale per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) della legge 12 marzo 1968, n. 326, da realizzarsi nelle zone dell'Appennino emiliano-romagnolo delimitate ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 . L. 51.000.000

Cap. 71620. — Contributo in capitale per il finanziamento di iniziative di cui all'art. 2, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) della legge 12 marzo 1968, n. 326, da realizzarsi nelle restanti zone del territorio regionale non comprese fra quelle delimitate ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 . . . . » 39.000.000

Totale variazioni in aumento . . L. 90.000.000

All'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 è apportata la seguente variazione:

a) *Variazioni in diminuzione*:

Progetto di legge regionale per l'istituzione di un centro per la promozione e lo sviluppo di forme associative fra dettaglianti e della cooperazione di consumo, per la diffusione delle moderne tecniche di vendita . . . . L. 45.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 novembre 1973

FANTI

(684)

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1973, n. **41.**

Rifinanziamento per l'esercizio 1973 degli interventi di cui all'art. 2, lettera d), della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14 « Concorso nelle spese sostenute dai comuni e loro consorzi per la realizzazione di asili-nido comunali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 118 *del* 28 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, lettera *d*), della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio 1973, la spesa di L. 280.000.000.

Le modalità ed i termini per la concessione sono quelli previsti dagli articoli 8, 9 e 12 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1973, mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di L. 280.000.000 sul capitolo 04200 « Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo » quale quota parte dell'assegnazione complessiva attribuita alla regione Emilia-Romagna per l'esercizio 1973, in applicazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 3.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 04200. — Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi di sviluppo (articolo 9 legge 16 maggio 1970, n. 281) . . . L. 280.000.000

PARTE SPESA

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 65500. — Contributi « una tantum » a comuni o consorzi di comuni per il finanziamento della costruzione di nuovi asili nido (c. n. i.) (titolo II - sezione III - categoria XI - rubrica I) . . . . L. 280.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 novembre 1973

FANTI

(685)

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1973, n. **42.**

Promozione di attività culturali e informative.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 127 *del* 14 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dall'esercizio 1973 la regione Emilia-Romagna, per la promozione delle attività culturali e informative, partecipa mediante contributi all'attività svolta con finalità socio-culturali

per iniziative di particolare rilevanza da enti pubblici, da associazioni democratico-popolari a carattere regionale e da altre associazioni, cooperative, enti che operano senza fini di lucro.

I contributi sono volti a favorire il pluralismo dell'espressione, dell'informazione, della sperimentazione e delle attività di studio e ricerca, e le manifestazioni e le inizative di carattere culturale, artistico e ricreativo del tempo libero rivolte a tali fini.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a concedere i contributi secondo le assegnazioni deliberate dalla giunta medesima, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente articolo 1 viene stanziata, per l'anno 1973, la somma di L. 50.000.000. Negli anni successivi al 1973, l'entità della spesa verrà stabilita annualmente con apposití provvedimenti legislativi.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge la amministrazione regionale fa fronte, per l'esercizio 1973, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio stesso ed il prelievo di pari somma dal fondo di cui al capitolo 48100 « Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione », secondo l'esatta destinazione conferita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1973.

Art. 5.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Capitolo 13150. — Interventi per promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura (c. n. 1.) (titolo I - sezione II - categoria IV - rubrica V) . L. 50.000.000

Capitolo 48100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . » 50.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 13 dicembre 1973

FANTI

(686)

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 43.

Concessione per l'anno 1973 di contributi alle imprese concessionarie di servizi automobilistici o filoviari extraurbani di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 128 *del* 20 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli enti pubblici ed alle imprese che esercitano in base a concessione regionale servizi automobilistici o filoviari per il trasporto di persone, bagagli e pacchi agricoli possono essere concessi contributi straordinari in relazione all'esercizio svolto nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1973, entro i limiti di spesa indicati dai successivi articoli.

Art. 2.

Il contributo è concesso secondo il criterio seguente:

a) fino ad un massimo di L. 100 per autobus km. o filobus km. e ad un massimo del 60% degli introiti ricavati nello anno 1972 sulla vendita di abbonamenti e tessere a tariffa preferenziale alle aziende speciali di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, alle società a prevalente partecipazione di enti pubblici locali, alle imprese cooperative senza fini di speculazione privata regolarmente iscritte al registro prefettizio delle cooperative ai sensi di legge, o a loro associazioni e consorzi, e alle imprese private che nel 1973 non raggiungano complessivamente i 100.000 autobus km. di percorrenza sulle autolinee di competenza regionale ed i 200.000 autobus km. su tutte le autolinee esercitate;

b) fino ad un massimo di L. 50 per autobus km. e ad un massimo del 30% degli introiti ricavati nell'anno 1972 sulla vendita di abbonamenti e tessere a tariffa preferenziale alle altre imprese private.

La misura in percentuale del contributo sugli introiti per abbonamenti, fermi restando i limiti massimi di cui al comma precedente, viene determinata dalla commissione prevista dallo art. 7 in ragione inversamente proporzionale alla tariffa preferenziale media per viaggiatori km. praticata da ogni impresa.

Per la determinazione degli anzidetti introiti si ragguagliano ad un anno gli importi relativi ad abbonamenti e tessere del periodo 1° aprile-31 dicembre 1972 accertati in sede di applicazione della legge 18 gennaio 1973, n. 5.

Per le imprese che non abbiano beneficiato del contributo sugli introiti per abbonamenti e tessere a tariffa preferenziale previsto dalla legge 18 gennaio 1973, n. 5, sono considerati gli introiti effettivi per abbonamenti e tessere relativi al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1973 da accertare tramite ispezione documentale degli atti dell'impresa.

Nella determinazione della misura del contributo da erogarsi a norma dei commi precedenti ad imprese private si detraggono gli eventuali sussidi e contributi concessi da comuni, province ed altri enti locali ad eccezione delle somme erogate in corrispettivo dei servizi di trasporto effettuati in adempimento di apposito incarico di gestione.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, le percorrenze e gli introiti per abbonamenti relativi a servizi automobilistici o filoviari di concessione regionale aventi caratteristiche urbane sono ammesse nella misura del 60 per cento.

Art. 4.

Agli effetti della determinazione delle percorrenze ammissibili al contributo di cui all'art. 2, si tiene conto delle sole percorrenze effettive di linea conformi alle prescrizioni del disciplinare, detratte quelle relative ai periodi di interruzione del servizio a qualsiasi titolo. Non si considerano, inoltre, le corse bis o plurime, le corse occasionali o speciali a prezzo forfettizzato, nonchè le percorrenze relative ai servizi di gran turismo.

Art. 5.

Sono escluse dal contributo di cui all'art. 2 le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio, che non abbiano rispettato i patti concessionali, che non abbiano applicato il contratto di lavoro o la legislazione sociale.

Possono altresì escludersi dal contributo le imprese che all'atto del pagamento medesimo abbiano manifestato espressamente, o per fatti concludenti, l'intento di rinunciare, in tutto o in parte, all'esercizio dei servizi concessi ovvero di non richiederne la proroga alla scadenza.

Qualora all'atto della concessione del contributo la titolarità della concessione risulti trasferita con regolare autorizzazione ad altro concessionario, il contributo viene erogato al cedente e al concessionario in rapporto ai periodi di espletamento del servizio.

Non sono ammesse al contributo le autolinee per le quali lo Stato o la Regione intervengano, anche indirettamente, con sovvenzioni di esercizio.

Art. 6.

La domanda di contributo, rivolta al presidente della giunta regionale, deve pervenire, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, alla re-

gione Emilia-Romagna, assessorato all'assetto del territorio, ai trasporti e all'edilizia, direzione compartimentale dei trasporti; nella domanda devonsi specificare:

gli elementi necessari alla legale individuazione dell'impresa, allegando la relativa certificazione, con particolare riguardo, ove ricorra il caso, alla dimostrazione delle qualità di cui all'art. 2, lettera *a*), della presente legge;

le percorrenze totali in autobus km. o filobus km. per le quali viene chiesto il contributo;

gli introiti per tessere ed abbonamenti secondo quanto indicato ai commi secondo e terzo del medesimo art. 2.

A corredo di detta domanda deve essere allegata, inoltre, la seguente documentazione:

prospetto analitico delle linee esercitate su concessione regionale, statale o comunale, indicando distintamente per ciascuna di esse la percorrenza annua in autobus km. o filobus km., i ricavi della vendita di biglietti a tariffa normale e di tessere od abbonamenti a tariffa preferenziale;

elenco degli eventuali sussidi e contributi erogati allo stesso titolo da province, comuni ed altri enti locali con l'indicazione dei relativi importi.

Art. 7.

Per l'esame delle domande di contributo il presidente della giunta regionale nomina una commissione presieduta dall'assessore competente, di cui fanno parte:

tre collaboratori della Regione dei quali uno, designato dal presidente della commissione, ne svolgerà le funzioni in caso di sua assenza o impedimento;

due rappresentanti designati dalla sezione regionale della Unione province italiane (U.P.E.R.);

due rappresentanti designati dalla sezione regionale della Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.);

un rappresentante delle aziende speciali designato dal comitato regionale imprese pubbliche enti locali (C.R.I.P.E.L.);

un rappresentante delle aziende private concessionarie designato dall'associazione regionale di categoria più rappresentativa.

Svolge le funzioni di segretario un collaboratore della Regione nominato dal presidente della commissione al di fuori di essa.

La commissione provvede all'esame delle domande, esprime il proprio parere sulla loro ammissibilità, nonchè sulla concessione e sulla misura del contributo da erogarsi da ogni ente o impresa richiedente.

Le adunanze della commissione sono valide quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri oltre al presidente o di chi ne fa le veci

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 8.

Agli enti ed alle imprese che hanno prodotto domanda di contributo può essere concesso un acconto pari al 60% del contributo definitivo erogato ai medesimi soggetti ai sensi della legge regionale 18 gennaio 1973, n. 5.

Alle imprese che non hanno beneficiato di alcun contributo ai sensi della legge citata 18 gennaio 1973, n. 5, l'acconto viene determinato con riferimento alle percorrenze effettive del semestre 1° gennaio-30 giugno 1973.

In caso di mancata concessione del contributo definitivo, la Regione provvede al recupero degli acconti corrisposti.

Art. 9.

Il presidente della giunta regionale procede all'assegnazione dei contributi definitivi sulla base di un piano finanziario approvato dal consiglio regionale.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per l'esercizio 1973 a complessive L. 2.100.000.000, la amministrazione regionale fa fronte mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso, ed il prelievo, complessivamente di pari importo, quanto a L. 1.900.000.000 dal fondo cui al capitolo 48100, quanto a L. 200.000.000 dal fondo di cui al capitolo 75100.

Art. 11.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . .	L.	1.900.000.000
Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . .	»	200.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 38210. — Contributi straordinari alle imprese concessionarie di servizi automobilistici e filoviari extraurbani di linea per viaggiatori (c. n. i.) - titolo I - sezione IV - rubrica XVIII - categoria IV	»	2.100.000.000

All'elenco n. 2, annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1973, sono apportate le seguenti variazioni:

a) *Variazioni in diminuzione*:

Progetto di legge regionale per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico di persone e per favorire la loro acquisizione alla gestione pubblica . . . . meno	L.	1.900.000.000

All'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1973, sono apportate le seguenti variazioni:

a) *Variazioni in diminuzione*:

Progetto di legge regionale per provvedimenti straordinari ed urgenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigiane . . . . meno	L.	200.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 18 dicembre 1973

FANTI

(687)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740320)